

STATUTO

COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO PROVINCIA DI COMO

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Autonomia statutaria Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Territorio e sede del Comune

Art. 4 – Stemma e gonfalone

Art. 5 – Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 6 – Programmazione e cooperazione

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7 – Organi

Art. 8 – Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 9 – Consiglio Comunale

Art. 10 – Sessioni, convocazione, validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 11 – Linee programmatiche di mandato

Art. 12 – Commissioni consiliari

Art. 13 – Commissioni di garanzia e/o controllo

Art. 14 – Commissioni di indagine

Art. 15 – Consiglieri

Art. 16 – Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 17 – Gruppi consiliari

Art. 18 – Sindaco

Art. 19 – Attribuzioni d'amministrazione

Art. 20 – Attribuzione di vigilanza

Art. 21 – Vice Sindaco

Art. 22 – Mozioni di sfiducia

Art. 23 – Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 24 – Giunta comunale

Art. 25 – Composizione

Art. 26 – Nomina

Art. 27 – Funzionamento della Giunta

Art. 28 – Competenze

Art. 29 – Il Presidente del Consiglio Comunale

Art. 30 – Compiti del Presidente del Consiglio Comunale

TITOLO III – PARTECIPAZIONE

CAPO I – I PRINCIPI

Art. 31 – Partecipazione

CAPO II – ASSOCIAZIONISMO

Art. 32 – Principi

Art. 33 – Incentivazione

CAPO III – INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 34 – Intervento nel procedimento amministrativo

Art. 35 – Istanze

Art. 36 – Petizioni

Art. 37 – Proposte

Art. 38 – Assemblee

Art. 39 – Consultazioni

Art. 40 – Referendum

CAPO IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 41 – Accesso civico – Accesso agli atti

Art. 42 – Diritto di informazione

Art. 43 – Istanze

CAPO V – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 44 – Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 45 – Conclusione del procedimento

Art. 46 – Motivazione del procedimento

Art. 47 – Responsabile del procedimento

CAPO VI – CONSULTE TEMATICHE

Art. 48 – Consulte tematiche

TITOLO IV – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49 – Obiettivi dell'attività amministrativa

Art. 50 – Servizi pubblici comunali

Art. 51 – Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 52 – Aziende speciali

Art. 53 – Struttura delle aziende speciali

Art. 54 – Istituzioni

Art. 55 – Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 56 – Convenzioni

Art. 57 – Consorzi

Art. 58 – Accordi di programma

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

CAPO I – UFFICI

Art. 59 – Principi strutturali e organizzativi

Art. 60 – Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 61 – Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 62 – Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II – PERSONALE DIRETTIVO

Art. 63 – Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 64 – Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 65 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 66 – Collaborazioni esterne

CAPO III – IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 67 – Segretario comunale

Art. 68 – Funzioni del Segretario comunale

Art. 69 – Vicesegretario comunale

CAPO IV – LA RESPONSABILITÀ

Art. 70 – Responsabilità dei contabili

CAPO V – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 71- Ordinamento

Art. 72 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 73 – Attività contrattuale

Art. 74 – Organo di Revisione

Art. 75 – Controlli interni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 76 – Pareri obbligatori

Art. 77 – Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 78 - Adeguamento alle fonti sopravvenute

Art. 79 - Logo del Comune

Art. 80 - Pubblicazione

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Solbiate con Cagno, ente locale autonomo nato dalla fusione dei Comuni di Solbiate e Cagno, ha la rappresentanza generale della propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
4. Il Comune rappresenta la comunità di Solbiate con Cagno nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Como e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Solbiate con Cagno ispirandosi ai valori e agli obiettivi della costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a. rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b. superamento degli squilibri sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - c. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - d. tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale, e

superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

e. promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

f. promozione della libera iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione.

Art. 3 Territorio e sede del Comune

1. L'attuale conformazione geografica del Comune è il risultato della fusione avvenuta con Legge Regionale n. 29 del 15 dicembre 2006 e s.m. e i. dei Comuni di Solbiate e Cagno, già enti territoriali autonomi di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria; se ne confermano, tutelano e garantiscono le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio.

2. Il territorio del Comune si estende per 7,66 Km² e confina con i Comuni di Rodero, Valmorea, Albiolo, Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro, Binago, Malnate, Cantello.

3. Il Palazzo civico, sede Municipale, è ubicato in Piazza IV Novembre n.5 – Località Solbiate. La sede Municipale potrà essere trasferita, sempre nell'ambito del territorio comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta con il voto favorevole dei 8/10 dei suoi componenti, arrotondato per difetto.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede Municipale; la Giunta ed il Consiglio possono decidere di tenere le proprie riunioni presso altri edifici comunali; in caso di necessità o per particolari esigenze esse possono tenersi in luoghi diversi.

Art. 4 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Solbiate con Cagno.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art .5 Consiglio Comunale dei ragazzi

- 1.** Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
- 2.** Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 6 Programmazione e cooperazione

- 1.** Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sportive, culturali e associazioni di categoria, operanti sul suo territorio.
- 2.** Il Comune concorre, secondo i principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e leale cooperazione, alla determinazione e realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia.
- 3.** Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni e attività, e partecipare a gestioni associate. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Como, con la Regione Lombardia.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7 Organi

- 1.** Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale ed il Presidente del Consiglio Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
- 2.** Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
- 3.** La legale rappresentanza dell'Ente, ivi compresi la costituzione e rappresentanza in giudizio, spetta al Sindaco.

Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali

- 1.** Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere in seduta segreta e a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 2.** L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono fatte dai Responsabili degli uffici e servizi, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ex art. 89 TUEL. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso, salvo la presenza di altro sostituto per legge, è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.
- 3.** I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 Consiglio Comunale

- 1.** Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
- 2.** L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
- 3.** Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
- 4.** Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
- 5.** Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
- 6.** Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
- 7.** Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10 Sessioni, convocazione, validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1.** L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o d'urgenza.
- 2.** Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
- 3.** Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie d'urgenza almeno 24 ore prima della data dell'assemblea. Nel computo non si calcolano le domeniche e le festività nazionali. In caso d'eccezionale urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
- 4.** La convocazione del Consiglio e la redazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale se eletto, sentito il Sindaco oppure direttamente su iniziativa del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali; in questo ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti se di competenza consiliare.
- 5.** La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale e può essere effettuata a mezzo PEC.
- 6.** L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.
- 7.** La seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è da tenersi almeno dodici ore successive alla prima.
- 8.** L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve consegnarsi, almeno 24 ore prima, ai soli Consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento.
- 9.** La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 3 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di sessioni straordinarie d'urgenza.
- 10.** Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
- 11.** La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve

tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il Consiglio Comunale provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

12 In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

13 Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di un numero pari alla metà dei Consiglieri assegnati. Le adunanze di seconda convocazione sono valide purché intervenga un numero pari ad un terzo dei Consiglieri assegnati non computando il Sindaco nel numero legale per la validità della seduta.

14 Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti stesso. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti.

Art. 11 Linee programmatiche di mandato

1. Nella prima seduta consiliare, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

Art. 12 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire delle commissioni consiliari permanenti, con funzioni istruttorie consultive e propositive.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono composte esclusivamente da Consiglieri in modo tale da garantire la presenza in ognuna di esse di tutti i gruppi consiliari presenti in

Consiglio e con attribuzione ai rappresentanti di ogni gruppo in ogni commissione di un numero di voti pari a quello di cui dispone il gruppo in Consiglio, garantendosi così il pieno rispetto del principio della proporzionalità.

3. Le commissioni consiliari sono nominate dal Consiglio Comunale sulla base delle designazioni vincolanti dei capigruppo consiliari.

4. Il capogruppo consiliare ha facoltà in ogni momento di proporre al Consiglio Comunale, con idonea motivazione, la sostituzione del rappresentante o dei rappresentanti del gruppo nelle commissioni consiliari;

5. Ogni gruppo consiliare, cui aderiscono Consiglieri di entrambi i sessi, deve garantire la presenza nelle commissioni consiliari permanenti complessivamente considerate, di entrambi i sessi.

Art. 13 Commissioni di garanzia e/o controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di una o più commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, costituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle commissioni consiliari permanenti.

2. I presidenti delle commissioni di garanzia o controllo sono eletti dalle stesse nel proprio seno, nell'ambito dei membri designati dai gruppi di minoranza.

Art. 14 Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni di indagine su aspetti patologici dell'attività amministrativa dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Alle commissioni di indagine si applica la disciplina di cui all'articolo precedente per le commissioni con funzioni di garanzia e/o controllo.

Art. 15 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive ordinarie ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.08.1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite del regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano

riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. I Consiglieri non aderenti per una qualsiasi ragione ad alcun gruppo confluiscono automaticamente nel gruppo misto.

Art. 18 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive ai Responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché per la loro esecuzione.

3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.

4. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, non deve essere autorizzata da alcun organo dell'ente essendo di competenza del Sindaco, e può essere delegata a ciascun Responsabile di ufficio e servizio in base ad un atto rilasciato dal Sindaco al Responsabile individuato.

5. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al Responsabile di servizio delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato (oppure per un determinato numero di anni non eccedenti la durata del mandato), per il conseguimento delle seguenti finalità:

- a. rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- b. stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi.

6. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra ciascun Assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico - istituzionale:

- a. rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;
- b. stipulazione di convenzioni per la costituzione di Consorzi, aziende, unioni di Comuni.

7. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha

inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

9. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari e degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

10. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti comunali attribuzioni quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 19 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo Responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a. dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

d. adotta ordinanze anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

e. nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di cui all'art. 110 del TUEL e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

f. convoca il Consiglio Comunale in mancanza del Presidente del Consiglio Comunale, se questi non è stato eletto/a oppure in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 20 Attribuzione di vigilanza

- 1.** Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
- 2.** Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- 3.** Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 21 Vice Sindaco

- 1.** Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 2.** Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato nel sito web istituzionale dell'ente.

Art. 22 Mozioni di sfiducia

- 1.** Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 2.** Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3.** La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23 Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

- 1.** Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
- 2.** L'avvio della procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede in intesa con i gruppi consiliari e comunicata alla Prefettura per le determinazioni di competenza.

Art. 24 Giunta Comunale

- 1.** La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
- 2.** La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 25 Composizione

- 1.** La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di Assessori stabilito per legge, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco ed è garantita la presenza di entrambi i sessi ai sensi della legge 215/2012;
- 2.** Possono essere nominati Assessori non solo i Consiglieri ma anche soggetti esterni al Consiglio, nel numero massimo di 2 (due), purché dotati dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
- 3.** Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 26 Nomina

- 1.** Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 2.** Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al

Consiglio.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
5. E' Assessore anziano il più anziano di età.
6. All'Assessore che succede nell'atto di nomina, in assenza del Vice Sindaco spetta sostituire il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale, sia quale Ufficiale di Governo.

Art. 27 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 28 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a. approva i regolamenti di propria competenza;

- b.* approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
- c.* elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di deliberazioni da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d.* assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e.* adotta i provvedimenti finalizzati alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- f.* approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali di stabiliti dal Consiglio;
- g.* determina le aliquote dei tributi comunali nei casi che non rientrano nella sfera di competenza del Consiglio Comunale;
- h.* dispone l'accettazione o il rifiuto di donazioni di modico valore in riferimento al patrimonio del donante e liberalità;
- i.* fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- j.* esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- k.* approva gli accordi di contrattazione decentrata autorizzando il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo;
- l.* decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- m.* approva il Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 29 Il presidente del Consiglio Comunale

- 1.** Il Presidente del Consiglio Comunale può essere eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo il giuramento del Sindaco e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.
- 2.** L'elezione è valida con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa

seduta, con una seconda votazione e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri comunali.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte dal Sindaco o da chi lo sostituisce in sua assenza.

4. Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Consiglio Comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

Art. 30 Compiti del presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari, dei gruppi, della conferenza dei capigruppo e dei singoli Consiglieri.

2. Il Presidente convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, presiede la seduta, ne dispone l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio, ne dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annunzia il risultato, chiarisce il significato del voto, sospende e scioglie l'adunanza.

4. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina i compiti ed i poteri del Presidente nei rapporti con il Sindaco, con le commissioni consiliari e con i gruppi.

5. Qualora non venga eletto il Presidente del Consiglio Comunale i relativi compiti sono esercitati dal Sindaco.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Principi

Art. 31 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela delle situazioni giuridiche soggettive volte a favorire il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo II Associazionismo

Art. 32 Principi

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione tra i cittadini e le varie forme di aggregazione che operano nel campo sociale, economico, culturale, ricreativo e delle attività sportive dilettantistiche.
2. Le favorisce mediante l'erogazione di incentivi, attraverso il riconoscimento di agevolazioni nell'accesso alle informazioni di cui dispone e mediante il ricorso a forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
3. All'uopo il Consiglio Comunale costituisce apposite consulte, organismi a composizione ristretta formati da rappresentanti del Comune — nominati dallo stesso Consiglio — e degli organismi e delle associazioni operanti nell'ambito interessato dagli atti generali di cui trattasi.
4. Il Comune per la gestione dei propri servizi ricerca la collaborazione delle associazioni, delle cooperative e delle libere aggregazioni di cittadini, regolandola, ove del caso, mediante convenzioni.

Art. 33 Incentivazione

1. Il Comune eroga alle associazioni e agli organismi di partecipazione incentivi sotto forma di apporti di natura economica, organizzativa e tecnico-professionale, nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento.

Capo III - Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 34 Intervento nel procedimento amministrativo

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini può procedere alla consultazione degli interessati, direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta Comunale o delle competenti commissioni consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti delle categorie interessate.
2. La partecipazione al procedimento non ha luogo nell'istruttoria di atti relativi a tributi e di atti per i quali la legge, lo statuto o il regolamento prevedono apposite forme di consultazione.
3. Il regolamento disciplina le modalità di intervento nel procedimento amministrativo, individua i dipendenti responsabili dei vari procedimenti, ovvero detta i criteri di individuazione.

Art. 35 Istanze

1. Il Sindaco risponde entro il termine massimo di 45 giorni alle interrogazioni rivolte al Comune da cittadini, associazioni, comitati e soggetti collettivi per chiedere ragione su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. Il regolamento determina le forme di pubblicità dell'istanza, della risposta e della sua comunicazione.

Art. 36 Petizioni

1. Il Sindaco trasmette alla competente commissione le petizioni con le quali i cittadini si rivolgono in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento disciplina il procedimento che si instaura con la presentazione della petizione, i tempi di assegnazione e di esame da parte della commissione competente, i termini e le forme di pubblicità e di comunicazione ai proponenti delle determinazioni da questo assunte.
3. Le determinazioni dell'organo competente sono sempre espresse ed ampiamente motivate.
4. Delle determinazioni conclusive è data comunicazione ai proponenti nei modi indicati dal

regolamento.

5. Il procedimento si conclude con la comunicazione di cui al comma 4 entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della petizione.

Art. 37 Proposte

1. Il Sindaco trasmette alla commissione competente, entro trenta giorni dalla loro presentazione, le proposte di adozione di atti amministrativi, sottoscritte da elettori comunali in numero pari almeno al cinque per cento del corpo elettorale.

2. Il Sindaco cura, ai fini della loro trasmissione alla commissione competente, l'acquisizione dei pareri e delle attestazioni prescritti dalla legge.

3. L'organo competente, previa audizione dei proponenti, nei modi disciplinati dal regolamento, decide sulla proposta entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

4. La decisione viene comunicata tempestivamente ai proponenti a cura del sindaco.

Art. 38 Assemblee

1. Il Comune indice pubbliche assemblee di cittadini per dibattere su problemi di carattere generale, su iniziativa della giunta o su richiesta di almeno cinquanta cittadini.

2. Le assemblee sono indette dal Sindaco entro trenta giorni dal deposito della richiesta, e si svolgono alla presenza di almeno un componente della giunta.

3. Il luogo, la data, l'ora dell'assemblea e l'argomento della discussione sono portati a conoscenza della cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità, quali avvisi pubblici, affissi anche all'albo pretorio comunale nonché all'albo pretorio on line, con adeguato anticipo.

Art. 39 Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su istanza di almeno il cinque per cento del corpo elettorale, delibera la consultazione della popolazione in via generale o per settori, categorie o gruppi.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere in via diretta l'orientamento della comunità su questioni all'esame degli organi comunali e di ricavarne indicazioni utili per i provvedimenti da adottare.

3. Il regolamento disciplina le modalità di attuazione della consultazione.

Art. 40 Referendum

1. Il Consiglio Comunale indice referendum consultivi su argomenti e questioni di competenza esclusiva degli organi elettivi del Comune, per promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti l'amministrazione della comunità locale ed il suo sviluppo sociale, economico e culturale.

2. Il Consiglio indice il referendum di propria iniziativa, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, o su richiesta di almeno il venti per cento del corpo elettorale comunale.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum solo i cittadini che compongono il corpo elettorale comunale.

4. Non possono essere indetti referendum su:

a) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;

b) provvedimenti concernenti il personale comunale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

c) regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

d) assunzione di mutui, emissione di prestiti, tributi e tariffe;

e) atti e provvedimenti vincolati;

f) questioni per le quali si è già espresso il corpo elettorale in sede di referendum indetto nell'ultimo biennio.

5. Il quesito su cui è indetto il referendum deve essere formulato in maniera chiara, in modo da consentire una risposta sintetica negativa o positiva, ovvero la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.

6. Il Sindaco indice il referendum in un termine non inferiore a trenta giorni, né superiore a sessanta giorni successivi alla comunicazione della deliberazione della commissione di cui al comma 10.

7. L'indizione del referendum sospende ogni determinazione sulla questione oggetto della consultazione salvo i casi in cui, in base alle rispettive competenze, il consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, o la Giunta, all'unanimità, dispongano diversamente.

8. Il risultato del referendum viene discusso, e l'organo competente adotta i conseguenti atti

entro quarantacinque giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.

9. Il regolamento disciplina il procedimento del referendum, le garanzie, il giudizio di ammissibilità e quello di procedibilità.

10. Tali giudizi, da attribuirsi alla commissione di esperti, composta a norma di regolamento, sono volti a verificare il rispetto delle norme giuridiche che disciplinano il referendum e la compatibilità del quesito referendario con i principi e le finalità affermate dallo statuto.

11. Per i referendum di fusione, modifica delle circoscrizioni e della denominazione comunali si applicano le disposizioni previste dalla normativa regionale vigente, cui occorre fare riferimento e non si applicano, tra le altre, le disposizioni di cui ai commi 6 e 10 del presente articolo.

Capo IV – Modalità di partecipazione

Art. 41 Accesso civico – Accesso agli atti

1. Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, garantendo l'accesso civico nei casi previsti dalla legge, e l'accesso agli atti, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa dell'ente al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.

3. Per i casi di esclusione, rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso si fa riferimento all'art. 24 e 25 comma 3 della legge 241/1990.

4. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 42 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli contenenti dati sensibili e/o giuridici, sono pubblici e sono pubblicizzati in base alle disposizioni del piano per la trasparenza.

2. La pubblicazione avviene mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente.

Art. 43 Istanze

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 45 giorni dall'interrogazione.

Capo V Procedimento amministrativo

Art. 44 Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 45 Conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il Comune ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. I termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza sono stabiliti dall'apposito regolamento. Se non diversamente stabilito dalla legge, decreti o dal regolamento, i procedimenti devono concludersi, entro il termine di 30 giorni.

Art. 46 Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno

determinato le decisioni dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'autorità cui è possibile presentare ricorso.

Art. 47 Responsabile del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento deve essere determinata l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Il responsabile di ciascun settore provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto al settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

3. I compiti del Responsabile del procedimento sono quelli di cui all'art. 6 della legge 241/1990.

Capo VI – Consulte tematiche

Art 48 Consulte tematiche

1. Ai fini di promuovere l'attiva e costruttiva partecipazione all'amministrazione locale è facoltà del Sindaco istituire consulte tematiche.

2. Le Consulte operano come strumento di partecipazione dei cittadini al governo della comunità locale e, nello specifico:

a. rappresentano sedi di confronto, discussione e proposta sui temi specifici;

b. svolgono funzioni di impulso e sostegno all'attività dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 49 Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, con le Comunità e con la Provincia.

Art. 50 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune di Solbiate con Cagno esercita le funzioni e gestisce i servizi pubblici locali avvalendosi delle forme e delle modalità ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche della singola funzione e del singolo servizio, in rapporto a dimensioni ed organizzazione dell'ente, finalità che si intendono perseguire e progetti che si intendono attuare, valutate le disponibilità e le sensibilità degli altri attori del sistema delle autonomie locali, nonché degli operatori privati.

4. Il Comune si propone, in detto contesto, di perseguire la più ampia valorizzazione del mondo dell'associazionismo e del volontariato locale, nel quadro di una piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

5. Nella gestione dei servizi pubblici locali dovranno perseguirsi i principi:

a. dell'efficacia, sia gestionale o interna, che esterna o sociale;

b. dell'efficienza, sia produttiva o tecnica, che gestionale o comportamentistica;

c. dell'equità;

d. della soddisfazione;

e. dell'appropriatezza;

f. dell'accessibilità.

6. I principi di cui sopra saranno perseguiti anche attraverso l'attivazione di idonee forme di collaborazione con gli altri enti locali, avvalendosi di ogni istituto previsto dal diritto pubblico e privato.

Art. 51 Forme di gestione dei servizi pubblici

- 1.** Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
- 2.** In particolare la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica può invece avvenire mediante affidamento diretto:
 - a.** ad istituzioni;
 - b.** ad aziende speciali, anche consortili;
 - c.** a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. È comunque consentita la gestione in economia nei casi previsti dalla legge.
- 3.** Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 52 Aziende speciali

- 1.** Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
- 2.** Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- 3.** I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 53 Struttura delle aziende speciali

- 1.** Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il Direttore.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti, previa procedura comparativa.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 54 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercitata la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvedere alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le

modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento

6 Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 55 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2 Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3 L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di Amministrazione.

4 Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5 I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6 Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7 Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 56 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2 Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi di servizi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.
5. Non è possibile partecipare a consorzi di funzioni, ad eccezione di quelli obbligatori per legge.

Art. 58 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Capo I – Uffici

Art. 59 Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti,
- d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 60 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 61 Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune a mezzo del regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le

responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.

2 I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 62 Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie giuridiche ed economiche in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II – Personale direttivo

Art. 63 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e

dalla Giunta Comunale.

2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 64 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le funzioni previste dal regolamento e rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 65 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità prevista dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto, per la copertura di posto della categoria apicale o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Art. 66 Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2 Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Capo III – Il Segretario Comunale

Art. 67 Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 68 Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e sottoscrive insieme al Sindaco i verbali.
2. Al Segretario Comunale spettano le attribuzioni previste dalla legge e dai regolamenti, o sulla base di questi attribuiti dal Sindaco.

Art. 69 Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale prevede un Vicesegretario comunale individuato, su proposta del Segretario Comunale, in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso del titolo di studio per l'accesso al concorso per Segretario Comunale.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

Capo IV – La responsabilità

Art. 70 Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Capo V – Finanza e contabilità

Art. 71 Ordinamento

- 1.** L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.
- 2.** Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3.** Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 72 Amministrazione dei beni comunali

- 1.** Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile con il ragioniere dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
- 2.** I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
- 3.** Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 73 Attività contrattuale

- 1.** Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
- 2.** La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
- 3.** La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 74 Organo di revisione dei conti

- 1.** Il Comune ha un Organo di Revisione dei conti individuato con le modalità previste dalla legge.
- 2.** L'Organo di Revisione ha diritto di accesso informale agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, ed è revocabile solo per inadempienza.
- 3.** L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
- 4.** Nella relazione di cui al precedente comma l'Organo di Revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 5.** L'Organo di Revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
- 6.** L'Organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 75 Controlli interni

- 1.** L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro

della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

TITOLO VII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 76 Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 139 del Tuel 18.08.2000, n. 267.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 77 Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nel Comune.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma anche sulla base dei principi di legge – il Comune adotta piani di azioni positive.

TITOLO VIII DIPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art 78 Adeguamento alle fonti sopravvenute

1. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni a essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite

inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 79 Logo del Comune

1. Nelle more di individuazione e approvazione del nuovo stemma del Comune di Solbiate con Cagno viene utilizzato il logo come da seguente blasone.



Semipartito troncato, con la fascia diminuita d'argento sulla troncatura: il PRIMO, di azzurro, al sole d'oro; il SECONDO, di rosso, alle cinque spighe di grano, d'oro, impugnate, legate di verde; il TERZO, di rosso, all'elmo d'argento posto di profilo piumato d'azzurro. Ornamenti esteriori da Comune. L'uso dello stemma comunale è autorizzato dal Sindaco.

Art. 80 Pubblicazione

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'albo elettronico dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo elettronico del Comune.